

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1241)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 20 maggio 1970 (V. Stampato n. 2285)

d'iniziativa del deputato LEZZI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 maggio 1970*

Provvedimenti per le Ville Vesuviane del XVIII secolo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per provvedere al restauro ed alla valorizzazione delle ville vesuviane del XVIII secolo, è costituito, sotto la vigilanza e la tutela del Ministero della pubblica istruzione, un consorzio tra lo Stato e l'amministrazione provinciale di Napoli.

Del consorzio possono far parte le amministrazioni comunali e gli istituti di credito della provincia di Napoli, nonché l'ente provinciale per il turismo di Napoli.

Art. 2.

Il consorzio ha lo scopo di provvedere, previa ricognizione, in concorso con il proprietario ovvero a lui sostituendosi, al consolidamento, al restauro, nonchè alla migliore utilizzazione delle ville vesuviane di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

I proprietari delle ville di cui al primo comma dell'articolo 1 hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro, necessari per assicurarne la conservazione ovvero impedirne il deterioramento.

Qualora i proprietari non provvedano direttamente ai lavori di cui al comma precedente, il consorzio può intimare loro che intende sostituirsi nella esecuzione di detti lavori, salvo rivalsa a carico del proprietario inadempiente.

Le norme del presente articolo si applicano anche per la sistemazione dei parchi e giardini annessi alle ville.

Art. 4.

Qualora il proprietario si assuma di fare i lavori di cui al precedente articolo 3, il consorzio può concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. Qualora le condizioni economiche del proprietario siano particolarmente disagiate, il consorzio può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale.

Art. 5.

A garanzia dei crediti che deriveranno dalla esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 3, il consorzio iscrive ipoteca sul monumento restaurato.

Nel caso in cui il valore del monumento restaurato non sia sufficiente a garantire il credito o qualora si tratti di monumenti di

eccezionale interesse artistico-storico, il consorzio può deliberare di acquistare l'immobile ovvero di promuoverne la espropriazione.

Art. 6.

A tutti gli occupanti delle ville che siano costretti al rilascio dovrà essere offerto altro idoneo alloggio a cura dell'Istituto case popolari della provincia di Napoli.

L'esecuzione del rilascio è subordinata alla concessione dell'alloggio.

Art. 7.

Il consorzio può contrarre mutui con istituti di credito. L'ammontare complessivo dei mutui contratti non può, comunque, comportare una annualità di ammortamento superiore al 25 per cento del contributo statale di cui al successivo articolo 8.

Art. 8.

Al consorzio per il restauro e la valorizzazione delle ville vesuviane del XVIII secolo è concesso un contributo statale di lire 600 milioni, in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1974, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 120 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzioni rispettivamente di lire 80 milioni e di lire 40 milioni degli stanziamenti dei capitoli 2526 e 2546 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.